

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2200)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1975 (V. Stampato n. 3814)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(GIOIA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

e col Ministro per le Regioni

(MORLINO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 luglio 1975*

**Provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori
nel settore della pesca**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il riconoscimento, previsto dall'articolo 5 del Regolamento CEE n. 2142/70 del 20 ottobre 1970, viene accordato, a richiesta dell'organismo interessato, previo accertamento che ricorrano e siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 2 del Regolamento CEE n. 171/71 del 26 gennaio 1971:

a) per le organizzazioni di produttori della pesca nelle acque marittime, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere della Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 4 luglio 1965, n. 963;

b) per le organizzazioni dei produttori della pesca nelle acque interne che operano in una o più Regioni, con decreto del presidente della Regione in cui l'organismo ha sede, che agli effetti comunitari sarà convalidato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

c) per le organizzazioni nazionali di produttori della pesca in acque interne, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il riconoscimento alle associazioni tra due o più organizzazioni di produttori riconosciute, se rispondenti ai requisiti prescritti dalle norme comunitarie vigenti, viene conferito con decreto secondo le stesse procedure e competenze stabilite al precedente articolo 1.

Art. 3.

La stessa autorità che ha conferito il riconoscimento procederà alla revoca dello stesso, nei casi previsti dalle norme comuni-

tarie, previa contestazione e sentiti gli organi previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Sia i decreti di concessione che quelli di eventuale revoca del riconoscimento saranno comunicati entro 60 giorni alla competente Commissione della CEE ed alla organizzazione o associazione interessata.

Art. 4.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, per tre anni successivi alla data del loro riconoscimento, il contributo annuale decrescente, previsto dall'articolo 6 del Regolamento CEE, n. 2142/70 del 20 ottobre 1970 per incoraggiarne la costituzione e facilitarne il funzionamento.

La produzione media, realizzata nel precedente triennio dai produttori associati, ed i prezzi medi alla produzione, per la determinazione del contributo di cui sopra, saranno dichiarati dalle organizzazioni interessate e convalidati dai direttori dei mercati ittici e dalle autorità marittime territorialmente competenti.

Art. 5.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere alle associazioni di produttori, di cui all'articolo 1 della presente legge, il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 7 del Regolamento CEE n. 171/71 del 26 gennaio 1971, entro l'importo massimo di lire 30 milioni per associazione.

Art. 6.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, viene aggiunta la seguente lettera l):

« l) finanziamento delle spese di esercizio e per gli interventi di mercato da parte delle organizzazioni riconosciute di produttori della pesca, previsti al paragrafo 2 dell'articolo 6 del Regolamento CEE 2142/70 del 20 ottobre 1970 ».

Art. 7.

Le organizzazioni dei produttori della pesca e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della presente legge, sono ammesse ad eseguire le operazioni previste per il credito agrario di esercizio all'articolo 2, n. 3, e all'articolo 2, n. 4, lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive variazioni ed integrazioni, con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, con le stesse modalità e alle stesse condizioni praticate alle cooperative agricole che eseguono l'ammasso, eventuale trasformazione e commercializzazione collettiva dei prodotti degli associati.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge è autorizzato apposito stanziamento nel bilancio del Ministero della marina mercantile, di lire 200 milioni per l'esercizio 1975, di lire 800 milioni per l'esercizio 1976, di lire 500 milioni per l'esercizio 1977 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Le somme non impegnate negli esercizi cui si riferiscono potranno essere utilizzate per lo stesso titolo fino al 31 dicembre 1978.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.